

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

della Dott.ssa **MARIA RICCOBONO**, nata a Palermo il 2 aprile 1994, c.f. RCCMRA94D42G273X, residente in Palermo, Via Vito D'Anna 45, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà 171, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scalia (c.f. SCL LSN 75D22 G273L), che la rappresenta e difende, per mandato in calce al presente ricorso conferito su foglio separato e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio alle pec *alessandroscalia@pecavvpa.it*

**CONTRO**

- 1) il **MINISTERO DEL TURISMO**, c.f. 96480590585, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- 2) il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, c.f. 80415740580, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
- 3) il **MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR – STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso

l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

4) la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -  
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR** in persona del  
legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

### **E NEI CONFRONTI**

5) della sig.ra **ARTIZZU PAOLA**, c.f. RTZPLA78A67L025P,  
residente in Tagliacozzo (AQ), Via Martiri Resistenza n. 32

### **PER L'ANNULLAMENTO**

- del decreto prot. n. 78581, del 21 maggio 2026, del Ministero del Turismo – Direzione Generale del Personale e Affari Legali di approvazione della graduatoria di merito relativa del “*Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti, ex Area II, F2*”, limitatamente al profilo “*Valorizzazione e sostegno del turismo (Codice TUR-VS)*” dell’Area dei Funzionari;
- della suddetta graduatoria di merito nella quale la ricorrente si trova collocata al 51° posto tra gli idonei;
- degli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice incaricata della valutazione dei titoli e, in particolare, dei verbali 6-8-9-10 con cui la Commissione ha deliberato e poi modificato i criteri di valutazione e del verbale n. 11 di adozione della graduatoria concorsuale;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando di concorso di cui al decreto direttoriale prot. n. 162537, del 16 maggio 2025;

- degli eventuali atti di assunzione dei vincitori e di assegnazione delle sedi;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali

### **FATTO**

**A)** Con decreto prot. n. n. 162537, del 16 maggio 2025, la Direzione Generale Personale e Affari Legali del Ministero del Turismo indicava il *“Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti, ex Area II, F2”*.

Tra i n. 140 posti dell’area Funzionari messi a concorso n. 35 riguardavano il profilo *“Valorizzazione e sostegno del turismo (Codice TUR-VS)”*.

**B)** Il bando, con riferimento a quest’ultimo profilo, richiedeva come titoli di accesso:

*“Laurea (L): L-10 Lettere; L-15 Scienze del turismo; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.*

*Laurea magistrale (LM): LM-10 Scienze umanistiche; LM-49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; o titoli equiparati secondo la normativa vigente”*.

Il concorso veniva articolato attraverso una prova scritta, secondo la disciplina di cui all’art. 7 del presente bando, distinta per ciascun profilo professionale, e la successiva valutazione dei titoli, come regolata dal successivo articolo 8, con esclusivo riferimento

ai candidati che fossero risultati idonei alla prova scritta e sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dagli stessi nella domanda di partecipazione.

L'art. 8, in particolare, stabiliva al comma 3° che, per l'Area Funzionari, ai titoli sarebbero stati attribuiti *“i seguenti punteggi per un massimo di 9 (nove) punti:*

*3.a) alla laurea magistrale, ovvero al titolo equiparato o equipollente, prevista dal bando per partecipare al relativo Codice concorso, conseguita con lode è attribuito un punteggio aggiuntivo pari ad 0,5 punti;*

*3.b) la laurea triennale, qualora propedeutica al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, non sarà in ogni caso oggetto di valutazione;*

*3.c) ad ogni qualunque altra laurea triennale, non propedeutica al conseguimento del requisito indicato nel bando, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 1,5 punti;*

*3.d) ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti;*

*3.e) ad ogni dottorato di ricerca è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti;*

*3.f) per ogni abilitazione all'esercizio delle professioni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti”.*

L'art. 9 del bando, infine, regolava il sistema delle preferenze e delle precedenzae.

**C)** La ricorrente, in possesso di Laurea L15 - Lauree in Scienze del Turismo, rilasciata dall'Università degli Studi di Palermo in

data 17 luglio 2017 e di Laurea Magistrale LM76 in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura, rilasciato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 21 luglio 2022, e di tutti gli altri requisiti di partecipazione prescritti dalla *lex specialis* concorsuale, presentava regolare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il suddetto profilo “*Valorizzazione e sostegno del turismo (Codice TUR-VS)*” dell’Area dei Funzionari.

**D)** All’esito della prova scritta e della valutazione dei titoli, veniva predisposta la graduatoria di merito nella quale la ricorrente si trovava inserita, come idonea, al posto n. 51, con n. 28,5 punti, di cui 28 derivanti dalla prova scritta e 0,5 dalla valutazione dei titoli. Quest’ultimo punteggio, in particolare, le veniva attribuito in quanto aveva conseguito *cum laude* la Laurea Magistrale LM76 in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura, utilizzata come titolo di accesso al concorso.

**E)** Con nota del 17 giugno 2026, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti finalizzata al rilascio dei verbali della Commissione giudicatrice riguardanti la fase di valutazione dei titoli, a cominciare da quello di eventuale predeterminazione dei criteri di valutazione.

**F)** In data 25 giugno 2026, il Ministero del Turismo rilasciava alcuni atti, tra i quali i verbali 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 della Commissione e il file contenente le valutazioni dei titoli di tutti candidati che precedevano la ricorrente.

**G)** Dalla disamina della suddetta documentazione sono emersi evidenti violazioni ed errori compiuti dalla Commissione esaminatrice in sede di valutazione dei titoli dei titoli culturali e professionali, tali da incidere in modo decisivo sull’esito del

concorso in danno della dott.ssa Riccobono, che, pertanto, si trova costretta a proporre il presente gravame.

Gli atti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 3, LETT. D, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PREDETERMINATI DALLA COMMISSIONE. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, DELL'ERRONEITÀ MANIFESTA, DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

L'art. 8, comma 3°, del bando di concorso, come testualmente riportato nella superiore premessa in fatto, prevede, con riferimento ai titoli culturali, che:

- alla laurea magistrale, ovvero al titolo equiparato o equipollente, prevista dal bando per partecipare al relativo Codice concorso, conseguita con lode sia attribuito un punteggio aggiuntivo pari ad 0,5 punti (**punto 3a**);
- alla laurea triennale, qualora propedeutica al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, non sia attribuito alcun punteggio aggiuntivo (**punto 3b**);
- ad ogni qualunque altra laurea triennale, non propedeutica al conseguimento del requisito indicato nel bando, sia attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 1,5 punti (**punto 3c**);

- ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, sia attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti (**punto 3d**).

In data 9 marzo 2026, la Commissione esaminatrice, incaricata della valutazione dei titoli, ha predeterminato i seguenti criteri:

*“La lode è valutabile solo se riferita al titolo di accesso previsto dal bando (punteggio aggiuntivo pari a 0,5 punti).*

*Le lauree magistrali non previste come titoli di accesso attribuiscono 2,5 punti, senza valutazione dell’eventuale lode.*

*Le lauree triennali non prevedono punteggio per la lode”.*

Ebbene, nella concreta valutazione dei candidati, la Commissione ha palesemente violato le previsioni del bando ed i criteri indicati in occasione della citata seduta preliminare, attribuendo i 2,5 punti previsti dall’art. 8, comma 3°, lett. d), a coloro che non ne avevano titolo.

Invero, come si evince dal foglio “valutazione dei titoli”, predisposto dalla ricorrente sulla scorta del tabulato consegnato dall’Amministrazione in sede di accesso:

- candidata Di Lorito Costanza (posto n. 49 della graduatoria, idonea): la Commissione ha valutato sia la laurea L-10 triennale in lettere (utilizzata come accesso) sia la laurea magistrale LM-02 in Archeologia, che costituiscono un percorso unico equiparabile a Lettere del vecchio ordinamento;
- candidata Foschi Agnese (posto n. 48 della graduatoria, idonea): la Commissione ha valutato sia la laurea L-10 triennale in lettere (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-15 in Filologia considerabili come percorso

- unico equiparabile a lettere del vecchio ordinamento;
- candidato Nicodemo Paolo (posto n. 46 della graduatoria, idoneo): la Commissione ha valutato sia Laurea L-18 triennale in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-56 in Scienze dell'Economia considerabili come percorso unico equiparabile a Economia e commercio del vecchio ordinamento;
  - candidata Minutolo Maria Antonia (posto 44 della graduatoria, idonea): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-33 triennale in Scienze Economiche (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-56 in Scienze dell'economia considerabili come percorso unico equiparabile a Economia e commercio del vecchio ordinamento
  - candidata Masiello Ilaria (posto n. 41 della graduatoria, idonea): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-10 triennale in lettere (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-14 in Filologia considerabili come percorso unico equiparabile a lettere del vecchio ordinamento;
  - candidato Mondello Mirko (posto n. 40 della graduatoria, idoneo): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-10 triennale in lettere (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-14 in Filologia, considerabili come percorso unico equiparabile a lettere del vecchio ordinamento;
  - candidato De Cristofaro Marco (posto n. 39 della graduatoria, idoneo): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-10 triennale in lettere (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-14 in Filologia, considerabili come percorso unico equiparabile a lettere del vecchio ordinamento;

- candidato Luciani Federico (posto n. 38 della graduatoria, idoneo): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-10 triennale in lettere (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-14 in Filologia, considerabili come percorso unico equiparabile a lettere del vecchio ordinamento;
- candidato Castrichella Edoardo (posto n. 34 della graduatoria, vincitore): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-18 triennale in Scienze dell'Economia delle gestioni aziendali (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-56 in Scienze dell'Economia, considerabili come percorso unico equiparabile a Economia e commercio del Vecchio ordinamento.
- candidata Tomei Nicoletta (posto n. 27 della graduatoria, vincitrice): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-10 triennale in lettere (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-14 in Filologia, considerabili come percorso unico equiparabile a lettere del vecchio ordinamento;
- candidato Chiorazzo Cesare (posto n. 24 della graduatoria, vincitore): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-15 triennale in Scienze del Turismo (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-80 in Scienze Geografiche, considerabili come percorso unico equiparabile a geografia del vecchio ordinamento;
- candidato Parolai Marco (posto n. 22 della graduatoria, vincitore): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-10 triennale in lettere (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-14 in Filologia, considerabili come percorso unico equiparabile a lettere del vecchio ordinamento;

- candidato D'Onofrio Pierangelo Salvatore (posto n. 15 nella graduatoria, vincitore): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-17 triennale in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale sia la Laurea Magistrale LM 56 in Scienze dell'Economia, considerabili come percorso unico equiparabile a Economia e Commercio del vecchio ordinamento;
- alla candidata Tesoriere Benedetta (posto n. 12 della graduatoria, vincitrice): la Commissione ha valutato sia la Laurea L-10 triennale in lettere (utilizzata come accesso) sia la Laurea Magistrale LM-14 in Filologia, considerabili come percorso unico equiparabile a lettere del vecchio ordinamento.

Ebbene, in tutti i casi sopraindicati, la Commissione ha attribuito il punteggio aggiuntivo di 2,5 punti previsto dall'art. 8, comma 3, lett. d, alle lauree magistrali possedute dai candidati, trattandole come se si trattasse di *“altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa...”*.

In realtà, quelle lauree magistrali non possono considerarsi “diverse” dai titoli di studio dichiarati dai candidati per l'accesso alla procedura concorsuale.

Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza amministrativa, quando laurea triennale e laurea magistrale sono parte di un percorso omogeneo e in prosecuzione accademica, costituiscono un titolo di studio unico, spendibile solo ai fini della partecipazione e non è ammesso, quindi, lo “sdoppiamento funzionale”, usando la triennale per accedere alla procedura e il biennio successivo per il punteggio aggiuntivo.

Già con la sentenza n. 2649, del 19 marzo 2024, il Consiglio di

Stato ha chiarito che *«determinerebbe, in tesi, una evidente disparità di trattamento tra i candidati in possesso della laurea triennale congiuntamente alla laurea specialistica/magistrale (c.d. 3+2) e i candidati in possesso di laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea (c.d. laurea vecchio ordinamento), atteso che il criterio di valutazione in discorso consentirebbe, ai primi, di ottenere due punti (un punto per la laurea triennale e un punto la laurea biennale) e, ai secondi, soltanto un punto, nonostante si tratti di percorsi di studi di uguale durata e valore»*. Ed ancora che *«l'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2009 ha chiarito ulteriormente che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sono equiparati il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea specialistica/magistrale»*. Infine, che: *«Con la riforma dell'ordinamento didattico universitario, dunque, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea del c.d. vecchio ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laurea magistrale a ciclo unico)»*.

Nella stessa direzione va anche la sentenza n. 671 del 24 maggio 2024, secondo cui: *«il diploma di laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale ... chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più»*.

Sarebbe *«pertanto illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di*

*primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più»* (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3890).

Il bando di concorso, dunque, va interpretato nel senso la Laurea magistrale idonea ad attribuire il punteggio aggiuntivo di 2,5 non può essere il biennio specialistico della laurea triennale già utilizzata come titolo di accesso al concorso.

Diversamente ragionando, sarebbe il bando stesso ad essere illegittimo.

Infatti, è stato affermato che *«è ben vero, da un lato, che il bando prevede ai fini del solo accesso al concorso l'equipollenza tra laurea quinquennale vecchio ordinamento e laurea triennale nuovo ordinamento; è tuttavia altrettanto vero, dall'altro lato, che la normativa in materia universitaria contempla una più generale equipollenza tra laurea quinquennale e laurea breve + specializzazione biennale (c.d. "3+2"). Dunque, sembra contraddittorio, oltre che posto in violazione della normativa di settore, il fatto che l'amministrazione....abbia nella sostanza riconosciuto, ai fini della valutazione, un punteggio ulteriore ai laureati "nuovo ordinamento" per un percorso di studi (3+2, per l'appunto) del tutto analogo o comunque equivalente a quello del vecchio ordinamento (direttamente quinquennale). In altre parole, ai laureati nuovo ordinamento sarebbe consentito uno "sdoppiamento dei titoli" (l'uno triennale per accedere al concorso, l'altro biennale per ottenere punteggio ulteriore in*

*termini di valutazione) che ai laureati sotto il vecchio ordinamento non sarebbe possibile soltanto perché a quel tempo il corso di laurea era unico e non binario. Di qui, altresì, una situazione di disparità di trattamento”» (Consiglio di Stato, 28 giugno 2024, n. 5757).*

**Ancora poche settimane fa**, i Giudici di Palazzo Spada, sul solco tracciato dai citati precedenti, hanno ribadito in modo pressoché definitivo che «a) *va riconosciuta la piena equipollenza tra lauree vecchio ordinamento e lauree specialistiche o magistrali (ottenute attraverso il c.d. 3+2);*

*b) la laurea quadriennale “vecchio ordinamento” costituisce titolo superiore rispetto alla laurea triennale “nuovo ordinamento”;*

*c) di qui la chiara disparità di trattamento laddove la PA decida di attribuire un punteggio ulteriore alla sola laurea specialistica o magistrale (biennio ulteriore di formazione o titolo accademico di secondo livello) e non anche alla laurea vecchio ordinamento.*

*Fatte queste doverose premesse, la corretta interpretazione ed applicazione dell’avviso di selezione avrebbe dovuto pertanto assicurare:*

- Un sufficiente grado di coerenza tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione;*
- La effettiva alterità dei titoli valutabili rispetto ai titoli di accesso;*
- Di conseguenza, la piena parità di trattamento di tutti i concorrenti.*

*In tale ottica, e tenuto conto degli orientamenti sopra evidenziati, l’avviso di selezione andava dunque letto nel senso che:*

- *I titoli di studio ottenuti attraverso il composito meccanismo laurea breve + biennio specialistico o magistrale (c.d. 3 + 2), poiché attinenti allo stesso sostanziale percorso formativo (ossia ove i due titoli erano omogeneamente posti l'uno in prosecuzione dell'altro) potevano essere spesi ai soli fini della partecipazione;*
- *Ai fini della valutazione dei titoli "ulteriori", e dunque onde ottenere un punteggio aggiuntivo, tale alterità doveva essere costituita dalla presenza di percorsi formativi non omogenei tra loro e dunque posti non in sequenza ma in chiara discontinuità accademica l'uno rispetto all'altro (es. laurea in giurisprudenza e triennale/magistrale in economia);*
- *In altre parole, il titolo doveva essere non surrettiziamente ma effettivamente "ulteriore" dovendosi trattare, rispetto alla laurea triennale o magistrale già posseduta, di un diverso percorso di studio anche qui di tipo triennale (10 punti) oppure magistrale (15 punti);*
- *In questa direzione non avrebbe quindi potuto ammettersi che, sullo stesso solco formativo, la laurea triennale venisse sfruttata per partecipare e il connesso biennio specialistico, invece, onde acquisire un maggior punteggio e dunque poter vincere il concorso stesso mediante un miglior piazzamento in graduatoria.*

*Detto altrimenti, ossia ove si ammettesse la ridetta formula dello "sdoppiamento funzionale" del titolo, si assisterebbe ad una insanabile situazione di disparità di trattamento dal momento che:*

- *In presenza di titoli del tutto equipollenti, come tra laurea vecchio ordinamento e laurea magistrale nuovo ordinamento*

*(ossia il caso di specie), al primo non sarebbero riconosciuti punteggi aggiuntivi mentre al secondo tali punteggi sarebbero diversamente accordati (dunque una chiara violazione del principio di eguaglianza sostanziale per cui situazioni uguali vanno trattate in modo altrettanto eguale);*

- *Coloro che, oltre alla laurea magistrale nuovo ordinamento (c.d. 3 + 2), abbiano anche un'altra laurea (triennale oppure magistrale) avrebbero gli stessi punti della odierna appellata, ossia 15 punti (o addirittura 10 se in possesso di sola laurea triennale);*
- *Coloro che hanno una laurea nuovo ordinamento “a ciclo unico” (proprio in giurisprudenza) non potrebbero mai godere di un punteggio aggiuntivo, a differenza di coloro che, come l'odierna appellata, hanno invece un titolo “a doppio ciclo” 3 + 2» (Consiglio di Stato, 8 giugno 2026, n. 4591).*

Appare, dunque, palese l'errore in cui è incorsa la Commissione nell'assegnare ai menzionati candidati i 2,5 punti aggiuntivi, alterando la competizione tra i partecipanti al concorso e danneggiando in modo decisivo l'odierna ricorrente.

Basti considerare che la dott.ssa Riccobono ha ottenuto 28,5 punti (di cui ben 28 derivante dalla prova scritta), che le hanno consentito di collocarsi, come idonea, al posto n. 51 a soli 0.75 punti dall'ultimo vincitore non riservatario Parolai Marco (posto 22), 1,75 punti dal vincitore D'Onofrio Pierangelo Salvatore (posto 15), 2 punti dalla vincitrice Tesoriere Benedetta (posto 12).

In altri e più chiari termini, se la Commissione avesse correttamente applicato il bando di concorso o, comunque, avesse fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla

giurisprudenza amministrativa, la ricorrente si sarebbe collocata in posizione utile ai fini dell'assunzione.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 8, COMMA 3, LETT. F, DEL BANDO DI CONCORSO. CARENZA DI POTERE. ECCESSO DI POTERE DELL'ERRONEITÀ MANIFESTA, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Il già citato art. 8, comma 3°, del bando di concorso, al punto f), recita: *“per ogni abilitazione all'esercizio delle professioni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti”*.

Sull'interpretazione del concetto di *“abilitazione all'esercizio delle professioni”*, la Commissione esaminatrice ha avuto un atteggiamento ondivago.

Nella seduta del 5 febbraio 2026 (verbale n. 6), la Commissione ha deliberato che *“Sono valutabili solo le abilitazioni che prevedono un esame di Stato e/o l'iscrizione a un albo o collegio professionale”* e che *“In merito all'abilitazione all'insegnamento”* sarebbe stato *“necessario acquisire un parere formale da Formez e dal Ministero competente, in assenza di una linea interpretativa consolidata”*.

Nella seduta del 9 marzo (verbale n. 8), la stessa Commissione ha puntualizzato che *“l'abilitazione all'insegnamento è considerata una sola volta, indipendentemente dal numero di classi di concorso”* e che *“la medesima abilitazione professionale (es. guida turistica, commercialista, revisore dei conti, giornalista professionista/pubblicista) se conseguibile in aree geografiche diverse (ad esempio in più regioni) è considerata una sola volta”*.

Nell'adunanza del 27 marzo (verbale n. 9), l'organo di valutazione ha ulteriormente precisato che *“le abilitazioni identiche conseguite in regioni diverse (es. guida turistica) devono essere conteggiate una sola volta”*, che *“le abilitazioni differenti devono essere sommate”*; che *“tale principio è coerente con quanto già applicato per l'abilitazione all'insegnamento, conteggiata una sola volta a prescindere dal numero di classi di concorso”*.

Nella riunione del 14 aprile 2026 (verbale n. 10), la Commissione ha dato atto di non meglio precisate discrepanze nella valutazione dei titoli rispetto a quelle effettuate dal FORMEZ e, quindi, ha proceduto *“ad una revisione collegiale dei punteggi, limitatamente ai casi in cui sono state rilevate differenze rispetto alle valutazioni proposte da Formez, esaminando puntualmente le schede dei candidati e confrontandosi caso per caso”*.

A seguito di tale attività, la Commissione ha definito *“i seguenti criteri condivisi di valutazione: ....*

- *le abilitazioni sono considerate una sola volta per ciascuna tipologia, e solo se conseguite mediante superamento di esame di Stato, esame Regionale o esame Provinciale....”*.

Dalla superiore disamina cronologica risultano alcune evidenti criticità.

La Commissione, in un primo momento, ha ritenuto di valutare soltanto le abilitazioni frutto di un esame di Stato e/o l'iscrizione a un Albo professionale.

Successivamente, ha modificato i suddetti criteri, quando aveva già avviato ed erano in corso le valutazioni dei candidati, uniformandosi a non meglio precisate direttive ricevute dal Formez, fino a procedere ad una vera e propria revisione dei

punteggi già assegnati.

Con particolare riferimento alle abilitazioni, la Commissione ha ritenuto di valutare non soltanto quella conseguite all'esito di esami di Stato o che davano titolo all'iscrizione ad un albo professionale, ma anche quelle ottenute con il superamento di *“esame Regionali o Provinciale”*.

Non v'è chi non veda la illegittimità di un simile *modus operandi*.

In primo luogo, l'art. 12 del D.P.R. 487/1994 prevede che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*.

La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha chiarito che *“costituisce jus receptum che i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi siano fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati”* (TAR Lazio, Sez. III bis, 1 luglio 2020 n. 7408).

È illegittima, dunque, qualsiasi modifica dei criteri di valutazione che sia effettuata dopo la prima seduta o, comunque, nel momento

in cui sono già avviate le valutazioni dei candidati.

Non meno illegittima, evidentemente, è l'interferenza da parte di soggetti esterni alla Commissione, come ad esempio il FORMEZ o lo stesso Ministero del Turismo.

Una volta incaricata la Commissione esaminatrice, è quest'ultima che deve effettuare le valutazioni dei titoli senza alcuna interferenza esterna che, nel caso in esame, si sarebbe tradotta addirittura nella proposta di punteggi da parte del FORMEZ, recepiti poi dall'organo di valutazione in sede di revisione.

Si legge testualmente all'inizio del verbale n. 10, infatti, che il Presidente *“preso atto della presenza dei componenti collegati alla seduta, dichiara aperta la riunione e dà avvio ai lavori, procedendo al confronto collegiale sulle valutazioni dei titoli, con particolare riferimento alle discrepanze emerse rispetto ai punteggi proposti da Formez”*; quindi, *“La Commissione procede ad una revisione collegiale dei punteggi, limitatamente ai casi in cui sono state rilevate differenze rispetto alle valutazioni proposte da Formez, esaminando puntualmente le schede dei candidati e confrontandosi caso per caso”*.

Appare evidente, in conclusione, l'illegittimità delle valutazioni dei titoli di abilitazione professionale dei candidati che precedono l'odierna ricorrente.

In particolare, come si evince dal foglio “valutazione dei titoli”, predisposto dalla ricorrente sulla scorta del tabulato consegnato dall'Amministrazione in sede di accesso:

- candidata Nobilia Fulvia (posto n. 42 della graduatoria, idonea): la Commissione ha valutato l'abilitazione ad accompagnatore turistico conseguita mediante esame

- regionale/provinciale e per la quale non è prevista iscrizione ad albo;
- candidato Luciani Federico (posto n. 38 della graduatoria, idoneo): la Commissione ha valutato l'abilitazione ad accompagnatore turistico conseguita mediante esame regionale/provinciale e per la quale non è prevista iscrizione ad albo;
  - candidato Tommasi Lodovico (posto n. 37 della graduatoria, idoneo): la Commissione ha valutato l'abilitazione ad accompagnatore turistico conseguita mediante esame regionale/provinciale e per la quale non è prevista iscrizione ad albo;
  - candidata Ricciardi Antonella (posto n. 36 della graduatoria, idonea): la Commissione ha valutato l'abilitazione come direttore tecnico di agenzia di viaggio conseguita mediante esame regionale/provinciale e per la quale non è prevista iscrizione ad albo;
  - candidata Artizzu Paola (posto n. 16 della graduatoria, vincitrice): la Commissione ha valutato l'abilitazione ad accompagnatore turistico conseguita mediante esame regionale/provinciale e per la quale non è prevista iscrizione ad albo;
  - Candidato Fusco Davide (posto n. 6 della graduatoria, vincitore): la Commissione ha valutato sia l'abilitazione ad accompagnatore turistico che quella di direttore tecnico di agenzia, conseguite entrambe mediante esame regionale/provinciale e per le quali non è prevista iscrizione ad albo.

Ebbene, dalla superiore disamina, appare evidente che la Commissione, in palese violazione dei criteri di valutazione che la stessa si era data, ha attribuito i 2,5 punti previsti dall'art. 8, comma 3, lett. f), del bando per le abilitazioni professionali anche a coloro che hanno superato un semplice esame provinciale e/o regionale ma che, soprattutto, non sono iscritti ad alcun Albo.

D'altro canto, il criterio che la Commissione si era dato è del tutto logico ove si consideri che soltanto il superamento di un esame di Stato ma, soprattutto, l'iscrizione in un Albo pubblico consente la verifica dei requisiti e degli standards qualitativi, etici e deontologici specifici, offrendo tutela sia ai lavoratori sia ai cittadini che usufruiscono dei servizi di tali professionisti.

Ebbene, sottraendo i 2,5 punti in questione a ciascuno dei predetti candidati (addirittura 5 nel caso di Fusco Davide), gli stessi si sarebbero collocati alle spalle della ricorrente, che, avendo conseguito 28,5 punti, si sarebbe, dunque, collocata in posizione utile ai fini dell'assunzione o, comunque, in una posizione migliore rispetto a quella attualmente occupata.

**3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 3, LETT. F). ECCESSO DI POTERE DELL'ERRONEITÀ MANIFESTA, DELLA CARENZA D PRESUPPOSTI, DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

La Commissione esaminatrice ha violato il già menzionato art. 8, comma 3°, lett. f), del bando di concorso - secondo cui "per ogni abilitazione all'esercizio delle professioni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti" - nella misura in cui ha attribuito tale punteggio aggiuntivo anche alle abilitazioni all'insegnamento, che

non possono in alcun modo qualificarsi come “abilitazioni all’esercizio delle professioni”.

La nozione di professione, infatti, comprende esclusivamente le c.d. professioni regolamentate, alle quali si accede col superamento di un Esame di Stato e con l’iscrizione all’Albo tenuto da un Ordine o Collegio professionale e quelle non regolamentate, attività intellettuali svolte in autonomia, non regolamentate da un Ordine professionale ma tutelate dalla Legge 4/2013.

Ebbene, l’abilitazione all’insegnamento nel nostro ordinamento consente unicamente di svolgere l’attività di docente alle dipendenze di scuole pubbliche o paritarie ma non già l’esercizio di una professione in autonomia.

Ne deriva che l’abilitazione all’insegnamento non avrebbe dovuto essere valutata non trattandosi di abilitazione professionale.

La stessa Commissione, in seno al verbale n. 6, ha ritenuto *“necessario acquisire un parere formale da Formez e dal Ministero competente, in assenza di una linea interpretativa consolidata”*.

Ora, al di là della dubbia legittimità di tale ulteriore interferenza esterna, non è dato conoscersi il contenuto di tale parere, certo è che, nel successivo verbale n. 8 (il verbale n. 7 non è stato consegnato in sede di accesso), la Commissione ha stabilito che *“l’abilitazione all’insegnamento è considerata una sola volta, indipendentemente dal numero di classi di concorso”*.

Detto criterio e le valutazioni che ne sono derivate sono, tuttavia, illegittime, in quanto, come detto, il bando è chiaro nel prevedere la valutazione all’esercizio di professioni, non essendo

l'insegnamento qualificabile come tale.

La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che *“quanto all’abilitazione all’insegnamento nelle discipline giuridiche conseguita dall’interessato presso l’Università degli studi di Bari, va condivisa l’osservazione della sentenza appellata che il titolo, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non poteva essere ascritto a quello cui il verbale della commissione valutatrice 23 dicembre 2010 ricollegava l’attribuzione di 0,60 punti, relativo al possesso dell’abilitazione professionale necessaria per l’iscrizione in un apposito Albo, ottenuta a seguito del superamento di un esame di Stato. E’ invero evidente l’erroneità della tesi dell’appellante che il conseguimento di tale abilitazione sia equiparabile a quello derivante dal superamento di un esame di Stato, definizione stringente che si attaglia solo a quell’esame abilitativo che permette il libero esercizio di specifiche professioni”* (Consiglio di Stato, 23 ottobre 2019, n. 7210).

Nel caso specifico, dunque, la Commissione ha errato ad attribuire 2,5 punti ai candidati:

- Storti Daniela (collocata al posto n. 21 tra i vincitori);
- Meucci Alessandra (collocata al posto n. 17 tra i vincitori);
- D’Onofrio Pierangelo Salvatore (collocato al posto n. 15 tra i vincitori);

Ebbene, sottraendo ai citati candidati, i 2.5 punti erroneamente assegnati dalla Commissione, tutti si sarebbero collocati alle spalle della ricorrente.

\*\*\*

**ISTANZA DI SOSPENSIONE E/O DI ADOZIONE DI**

### **MISURE CAUTELARI ATIPICHE.**

Dalle superiori argomentazioni, è evidente che il ricorso sia assistito dal prescritto *fumus boni iuris*.

Quanto, poi, al requisito del *periculum in mora*, grave ed irreparabile risulta il danno che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, i cui effetti sarebbero del tutto irreparabili, tenuto conto dei tempi per la decisione del ricorso nel merito.

Il danno grave ed irreparabile è insito nella natura stessa della procedura concorsuale.

Invero, la ricorrente, per effetto delle errate valutazioni compite, si trova collocata al 51° posto della graduatoria definitiva, idonea ma in posizione non utile ai fini dell'assunzione limitata a 35 unità.

Laddove la Commissione avesse correttamente operato, la ricorrente si troverebbe in posizione utile ai fini dell'assunzione, tenuto conto della decurtazione dei punteggi illegittimamente assegnati ai candidati che la precedono.

Nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, la ricorrente verrebbe privata di una fondamentale opportunità lavorativa e ciò anche in previsione di uno scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori posti che si sono resi o si renderanno disponibili.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

### **VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.**

In via cautelare, sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso e/o adottare le misure cautelare atipiche che saranno ritenute idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso.

Ove ritenuta la necessità di disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati inseriti nella graduatoria di merito, autorizzare la notifica per pubblici proclami. Condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e che è esente dal pagamento del C.U. per la situazione reddituale della ricorrente come da autocertificazione che si deposita insieme al ricorso.

Palermo, 17 luglio 2026

Avv. Alessandro Scalia